



**TRIBUNALE DI IMPERIA**  
**CANCELLERIA SPESE DI GIUSTIZIA**

N.                    Prot.

**OGGETTO:** Spese di giustizia. Trasmissione istanze di pagamento a mezzo SIAMM

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

AL SIG. PRESIDENTE CAMERA PENALE DI IMPERIA

AI SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DI SEZIONE PENALE F.F SEDE

AL G.I.P. COORDINATORE SEDE

AL SIG. DIRIGENTE SEDE

Come è noto questo Tribunale, ai sensi del disposto dall'art. 37-bis del decreto legge 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e del successivo Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Superiore Ministero del 6.10.2020, deve procedere alla attivazione della modalità di trasmissione delle istanze di liquidazione (in materia penale) esclusivamente tramite la procedura "Istanze Web" (Portale SIAMM – Spese di Giustizia).

**Ne consegue che con decorrenza 01/01/2021 la trasmissione via web delle istanze di liquidazione in materia penale sarà l'unica consentita.**

Tuttavia, in conformità con i Protocolli firmati e nell'intento di semplificare e velocizzare l'intera procedura finalizzata all'emissione del mandato di pagamento, il difensore potrà comunque sempre "depositare" preventivamente la richiesta di liquidazione in formato cartaceo direttamente in udienza, al fine di consentire al giudice di emettere immediatamente il decreto di pagamento. Il che produrrà un duplice effetto di semplificazione e di velocizzazione della procedura: a) da un lato, consentirà l'immediata liquidazione dell'onorario al difensore; b) dall'altro, la lettura in udienza del decreto di pagamento eviterà di dover procedere alla successiva notifica dello stesso.

**Ma è bene chiarire ed evidenziare che il predetto "deposito" in udienza (esclusivamente funzionale al fine di semplificare e velocizzare la procedura) non esonera assolutamente il difensore dall'obbligo di riproporre on-line la stessa richiesta (unitamente alla documentazione che più avanti viene descritta).**

**Ne consegue che**, poiché la cancelleria Spese di Giustizia non sarà più tenuta ad inserire nel sistema nessuna istanza di liquidazione (in materia penale), **in difetto della trasmissione dell'istanza tramite la procedura "Istanze Web" nessun mandato di pagamento potrà essere successivamente emesso, non "esistendo" a SIAMM nessuna iscrizione per quel dato procedimento.**

Le istanze di liquidazione in materia civile dovranno invece essere trasmesse esclusivamente tramite il PCT: le eventuali istanze trasmesse in materia civile tramite la procedura "Istanze Web" saranno rifiutate (lo stesso ovviamente vale per le istanze presentate in formato cartaceo)

Dato atto di quanto precede, si forniscono di seguito le indicazioni necessarie per poter procedere alla trasmissione on line delle istanze.

### **PREMESSA**

Come detto, **con decorrenza 01.01.2021 le istanze di liquidazione (per i soli procedimenti penali) rivolte al Tribunale di Imperia dovranno essere trasmesse esclusivamente on line, con relativa documentazione allegata, tramite la procedura "Istanze Web"** e previa autenticazione al sistema SIAMM.

Il Sistema Web è raggiungibile attraverso il sito istituzionale del Ministero della Giustizia al seguente link: <https://lsg.giustizia.it/> (dalla pagina di accesso al sistema è possibile scaricare un manuale operativo)

Segnalo inoltre che sul portale Siamm vi sono anche "pillole informative" che spiegano nel dettaglio come si inseriscono le istanze web:

<http://siamm.giustizia.it/portale/content/Pillole/Pillole.asp>

[http://siamm.giustizia.it/portale/content/Filmati\\_WMV/INSERIMETO\\_ISTANZA\\_WEB.wmv](http://siamm.giustizia.it/portale/content/Filmati_WMV/INSERIMETO_ISTANZA_WEB.wmv)

[http://siamm.giustizia.it/portale/content/Filmati\\_WMV/INVIO\\_ISTANZA\\_WEB.wmv](http://siamm.giustizia.it/portale/content/Filmati_WMV/INVIO_ISTANZA_WEB.wmv)

L'utente che accede al sistema avrà la possibilità di:

- Inserire le proprie istanze di liquidazione
- Monitorare lo stato delle istanze presentate

Si rammenta sin d'ora che l'emissione della fattura elettronica non potrà essere trasmessa prima che il decreto di liquidazione sia reso esecutivo.

### **PROCEDURA**

- 1) Registrazione ai Servizi on line – Liquidazione Spese di Giustizia accedendo alla pagina web <https://lsg.giustizia.it/>\*\*
- 2) Una volta registrati si può compilare l'istanza di liquidazione dei compensi. Terminata la compilazione verrà rilasciato un numero di registrazione dell'istanza che potrà poi essere utilizzato per visionare lo stato della stessa.
- 3) Ricevuta l'istanza, la stessa verrà trattata dalla cancelleria Spese di Giustizia secondo le consuete modalità

**\*\*Attenzione:** I difensori che non sono già inseriti quali beneficiari nell'Anagrafica del Tribunale di Imperia, prima di avviare la procedura di registrazione, devono presentare alla cancelleria Spese di Giustizia una autocertificazione con i propri dati anagrafici, fiscali e bancari (richiedendo il modello ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: [rosa.flora@giustizia.it](mailto:rosa.flora@giustizia.it); [cristina.siri@giustizia.it](mailto:cristina.siri@giustizia.it); [nicola.gorlero@giustizia.it](mailto:nicola.gorlero@giustizia.it)). Ogni variazione dei dati dichiarati dovrà essere tempestivamente comunicata ad almeno due dei suddetti indirizzi di posta

### AVVERTENZA

Nel registrare via web l'istanza di liquidazione il beneficiario dovrà avere cura di indicare correttamente il Modello di Registro ed il numero di R.G. associato alla fase processuale per la quale si chiede il pagamento.

Si raccomanda quindi di prestare molta attenzione nell'inserire esattamente sia il numero dei modelli sia i numeri del procedimento (Ruolo Generale della Procura e del Tribunale):

I principali numeri dei Modelli dei Registri da usare sono i seguenti

<b>FASE</b>	<b>REGISTRO PROCURA</b>	<b>REGISTRO TRIBUNALE</b>
GIP	Mod. 21 (Noti)	Mod. 20
GIP	Mod. 44 (Ignoti)	Mod. 20
DIBATTIMENTO	Mod. 21	Mod. 16
DIBATTIMENTO	Mod. 21	Mod. 7bis (Appello GdP)
GIUDICE ESECUZIONE	Mod. 35	Mod. 32

### DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

La documentazione **in formato PDF** da allegare all'istanza di liquidazione deve essere inserita in **un unico allegato** e deve contenere:

#### **IPOTESI DI IMPUTATO AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO:**

- Decreto di pagamento (nell'ipotesi in cui il giudice ha già provveduto in udienza e il decreto è già nella disponibilità del difensore) ovvero dichiarazione che il giudice ha provveduto oppure non ha provveduto in udienza (al fine di evitare una duplicazione dei decreti di pagamento)
- Istanza di ammissione al gratuito patrocinio
- Ammissione al gratuito patrocinio

#### **IPOTESI DI IRREPERIBILITA' DICHIARATA:**

- Decreto di pagamento (nell'ipotesi in cui il giudice ha già provveduto in udienza e il decreto è già nella disponibilità del difensore) ovvero dichiarazione che il giudice ha provveduto oppure non ha provveduto in udienza (al fine di evitare una duplicazione dei decreti di pagamento)
- Decreto di irreperibilità
- Estratto di un verbale che attesti la partecipazione dell'avvocato all'udienza (è sufficiente la prima pagina del verbale)

#### **IPOTESI DI IRREPERIBILITA' DI FATTO:**

- Decreto di pagamento (nell'ipotesi in cui il giudice ha già provveduto in udienza e il decreto è già nella disponibilità del difensore) ovvero dichiarazione che il giudice ha provveduto oppure non ha provveduto in udienza (al fine di evitare una duplicazione dei decreti di pagamento)
- Documentazione attestante l'irreperibilità di fatto del proprio assistito (ad esempio verbale di identificazione dal quale risulti che un cittadino straniero è senza fissa dimora in Italia)
- Estratto di un verbale che attesti la partecipazione dell'avvocato all'udienza (è sufficiente la prima pagina del verbale)

**IPOTESI DI LIQUIDAZIONI EX ART. 116 T.U. 115/2002**

- Documentazione attestante di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali (copia decreto ingiuntivo, atto di precetto e pignoramento negativo);
- Estratto di un verbale che attesti la partecipazione dell'avvocato all'udienza (è sufficiente la prima pagina del verbale)

**Si sottolinea che le istanze di liquidazione prive della suddetta documentazione non potranno essere accettate e conseguentemente saranno rifiutate, così come saranno rifiutate le istanze di liquidazione nelle quali sono stati erroneamente indicati i numeri dei modelli dei registri o i numeri del procedimento.**

Cordiali saluti

Imperia, 16.12.2020



Il Direttore Responsabile del Servizio  
(dott. Nicola Gorlero)